

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “ Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Atteso che l’articolo 22, commi 3 e 5, della citata legge regionale prevede che siano ammessi a contributo i danni subiti dai proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi e che la tipologia di tali beni e la misura massima del relativo contributo siano determinati dalla Giunta regionale;

Preso atto che il predetto articolo 22, comma 3, esclude dalla tipologia dei beni mobili ammessi a contributo i beni di lusso;

Preso atto che l’ammontare dei contributi per danni subiti sono fissati con provvedimento della Giunta regionale, per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell’ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità;

Preso atto che l’articolo 23 della succitata legge regionale disciplina i limiti di cumulo ed esclusione dei contributi, l’articolo 24 disciplina l’erogazione di contributi su danni oggetto di copertura assicurativa e l’articolo 25 stabilisce tra l’altro che la Giunta regionale provveda, con propria deliberazione, a definire i criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001 recante “Determinazione della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili registrati ammessi a contributo e della misura massima del contributo erogabile per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, in attuazione dell’articolo 22 della legge regionale 5/2001 (organizzazione delle attività regionali di protezione civile)”;

Considerato, come rappresentato dalla competente Direzione Protezione Civile, che gli uffici preposti all’istruttoria delle pratiche hanno riscontrato, nell’applicazione dei criteri, modalità, tipologie e misure dei contributi, approvati con la suddetta deliberazione di Giunta, la necessità di modificare gli importi ammissibili, di proporre gli importi dei contributi in euro, di stabilire un criterio di valutazione forfettario del contributo per beni mobili, di fissare un contributo massimo per singola persona per danni a beni mobili registrati, nonché di definire, l’ammissione a contributo dell’IVA, l’erogazione di acconti, di normare la definizione di vano catastale o pertinenze, e di rendere obbligatoria la presentazione di perizia asseverata;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare e riapprovare integralmente i criteri, le modalità, le tipologie e le misure dei contributi di cui all’articolo 22 della legge regionale 5/2001, in attuazione dell’articolo 25 della legge stessa e procedere, pertanto, alla revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l’obiettivo n. 07.10.09 “Gestione degli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi”;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale, Protezione Civile e Antincendio in assenza del Direttore della Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile, Roberto Vicquéry;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001;
- 2) di approvare i criteri e modalità per la determinazione della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili registrati, per la valutazione del danno, nonché per la determinazione della misura del contributo erogabile, per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui all'art. 22, commi 3 e 5, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile", nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle domande pervenute a far data dall'approvazione della stessa;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO, DELLA TIPOLOGIA E DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO EROGABILE A BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI, PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI, CALAMITA' NATURALI O CATASTROFI.

1. Per i beni mobili:

- a) i beni ammessi a contributo, per danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi, sono unicamente quelli occorrenti alle normali necessità o soddisfazioni di vita del proprietario, quali arredi, mobili o altro, presenti nei locali di immobili adibiti a civile abitazione e/o pertinenze, senza tenere conto delle scorte dei beni di consumo o altro;
- b) sono esclusi dai contributi i beni considerati di lusso e che rappresentano, pertanto, motivo di vistosa esorbitanza, temporanea o permanente, dall'ambito delle normali necessità o soddisfazioni, quali:
 - gioielli, pietre, perle, metalli preziosi, pellicce;
 - quadri, dipinti, statue, tappeti, arazzi;
 - collezioni e raccolte in genere;
 - autovetture d'epoca e/o storiche;
 - armi in genere;
 - oggetti considerati di norma generi di lusso;
- c) i contributi vengono concessi per l'acquisto e per il ripristino o non ripristino dei beni;
- d) al proprietario dei beni spetta un contributo, nel limite massimo, di euro 15.000 (quindicimila) per ciascun nucleo familiare nel caso di danni a immobile adibito ad abitazione principale e/o locali di pertinenza allo stesso, e di euro 10.000 (diecimila) nel caso di danno a immobile e/o locali di pertinenza, tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi;
- e) nel caso di beni presenti in un immobile adibito ad abitazione principale e/o locali di pertinenza allo stesso, nel limite fissato di euro 15.000 (quindicimila), il valore massimo del contributo nel caso di riacquisto o ripristino dei beni è fissato forfettariamente:
 - in ragione di euro 3.000 (tremila) per ogni vano catastale danneggiato;
 - in ragione di euro 60 (sessanta) al mq. per locali adibiti a pertinenza della residenza principale;
- f) nel caso di beni presenti in un immobile adibito ad abitazione principale e/o locali di pertinenza allo stesso, nel limite fissato di euro 15.000 (quindicimila), il valore massimo del contributo nel caso di non riacquisto o non ripristino dei beni è fissato forfettariamente:
 - in ragione di euro 1.500 (millecinquecento) per ogni vano catastale danneggiato;
 - in ragione di euro 30 (trenta) al mq. per locali adibiti a pertinenza della residenza principale;

- g) che nel caso di beni presenti in un immobile tenuto a disposizione o concesso in locazione a terzi e/o locali di pertinenza, nel limite massimo fissato di euro 10.000 (diecimila), il valore massimo del contributo, nel caso di riacquisto o ripristino di beni, è fissato forfettariamente:
- in ragione di euro 1.500 (millecinquecento) per ogni vano catastale danneggiato;
 - in ragione di euro 30 (trenta) al mq. per locali adibiti a pertinenze;
- h) nel caso di beni presenti in un immobile tenuto a disposizione o concesso in locazione a terzi e/o locali di pertinenza, non è concesso alcun contributo se i beni non vengono riacquistati o ripristinati;
- i) la perizia deve riportare il numero dei vani calcolati facendo riferimento ai soli locali interni all'abitazione, secondo quanto stabilito dall'Agenzia del Territorio di Aosta e i metri quadrati di superficie utile per i locali di pertinenza, nonché dichiarazione relativa all'unità immobiliare non difforme o priva di autorizzazione o concessione edilizia;
- j) sono considerati vani catastali, i vani principali e pertinenze (accessori a servizio diretto), interni all'abitazione, inseriti nella categoria del gruppo A, come stabilito dall'Agenzia del Territorio di Aosta;
- k) sono considerati altre pertinenze, i locali quali autorimesse, cantine, taverne, locali pluriuso, depositi, lavanderia, o similari;
- l) si considera immobile adibito ad abitazione principale e/o locali di pertinenza allo stesso, l'unità sede della residenza del richiedente, dei figli e dei genitori, tutti gli altri immobili sono considerati unità tenute a disposizione o concesse in locazione a terzi e/o locali di pertinenza.

2. Per i beni mobili registrati:

- a) i contributi vengono concessi nei soli casi di ripristino o rottamazione certificata del bene;
- b) il danno ammissibile riguarda esclusivamente il ripristino del mezzo nella sua situazione precedente l'evento o la sua valutazione di mercato, nell'ipotesi di demolizione certificata del mezzo stesso, sempre riferita al momento dell'evento stesso;
- c) il valore massimo ammissibile a contributo è quello desunto dalla valutazione di mercato riportata dal listino Eurotax (vendita) di settore (pubblicazione riferita al periodo dell'evento) nell'ipotesi di demolizione certificata del mezzo. La valutazione di cui sopra, concernente beni mobili registrati immatricolati antecedentemente alla data riportata dal listino, subirà un'ulteriore riduzione del 20% all'anno fino al raggiungimento della misura minima di euro 300 (trecento). La valutazione di un bene registrato non riportato sui listini sarà comunque pari a euro 300 (trecento);
- d) nel caso di alienazione non è erogabile alcun contributo;

- e) il limite massimo di contributo per persona fisica è fissato in euro 7.500 (settemilacinquecento)
 - f) la misura percentuale di contributo per il ripristino è pari al 60% del danno subito;
 - g) la misura percentuale di contributo per il non ripristino è solo nel caso di rottamazione e pari al 40% del danno subito;
 - h) il contributo per i beni mobili presenti nelle roulotte, caravans o campers, è fissato in euro 300 (trecento), nel solo caso di riacquisto dei beni mobili, e rientra nel limite complessivo di euro 7.500 (settemilacinquecento);
 - i) al fine dell'erogazione del contributo, il danneggiato deve produrre a rendicontazione, nel caso di ripristino, documentazione fiscale (fatture) comprovanti la riparazione e, nel caso di non ripristino (rottamazione) dichiarazione di avvenuta demolizione.
3. I contributi per i beni mobili e i beni mobili registrati, sono comunque ripartibili in caso di più proprietari e possono essere richiesti da un singolo proprietario, o da titolari di diritto reale di godimento, previa delega del proprietario e/o dei comproprietari.
 4. Possono essere concessi acconti, suffragati dalla relativa documentazione fiscale di riscontro, tenuto conto, comunque, del ripristino effettivo.
 5. La liquidazione totale è subordinata alla presentazione della documentazione fiscale di riscontro, nonché della dichiarazione finale di riscontro alla perizia redatta da un professionista.
 6. Il contributo ammissibile per le spese di perizia è fissato nella misura percentuale del 60% del costo nel caso di ripristino, e nella misura percentuale del 40%, nel caso di non ripristino o rottamazione.
 7. La perizia allegata alla domanda deve essere asseverata.
 8. Le scorte presenti nei locali abitazione e pertinenze alla stessa e nei beni mobili registrati (caravan o similari), non sono ammesse a contributo.
 9. Nel solo caso di contributo erogabile a misura percentuale, nel limite massimo del danno ammissibile netto, a rendicontazione sono ammessi a contributo gli oneri fiscali desunti dalla documentazione fiscale di riscontro nella misura percentuale ammissibile.
 10. Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 5/2001, le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da Compagnie assicurative vengono dedotte dall'importo del danno ritenuto ammissibile. Qualora il risarcimento ottenuto corrisponda ad almeno il 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo viene erogato integralmente per la parte residua dell'importo del danno stesso, nel limite massimo previsto.

Nel caso il risarcimento ottenuto sia inferiore al 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo è concesso, comunque, limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ammissibile, nella misura percentuale prevista dai presenti criteri, nel limite massimo previsto.

11. Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 5/2001, i contributi non sono cumulabili con altri contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali per la medesima finalità. E' fatta salva l'applicazione delle norme più favorevoli e le somme già percepite sono considerate anticipazioni, rispetto alle provvidenze più favorevoli.